

Nuovo testo dell'art. 6 del Regolamento per la installazione delle strutture temporanee e precarie.

<< 6.1 Le costruzioni precarie e temporanee possono essere autorizzate solo per far fronte ad esigenze ed attività meramente temporanee e comunque da svolgere per un periodo di tempo di otto mesi nel corso dell'anno, compreso tra il 1° marzo ed il 31 ottobre di ciascun anno, attesa soprattutto la finalità di sopperire alle carenze di servizi destinati ad attività di interesse pubblico nell'ambito della stagione turistica.

6.2 L'autorizzazione per la installazione delle strutture precarie deve contenere espressamente l'indicazione del periodo di validità ed efficacia della stessa autorizzazione. Il periodo di validità dell'autorizzazione e, quindi, di stabile e continua permanenza della struttura sul sito autorizzato non potrà superare i 6 (sei) anni, in analogia ai disposti combinati di cui agli articoli 10, comma 6, e 11, comma 4, della legge regionale 23 giugno 2006 n. 17 "Disciplina della tutela e dell'uso della costa.

6.3 Il soggetto autorizzato deve rimuovere le strutture precarie entro i sessanta giorni successivi al termine di scadenza del periodo autorizzato e rimettere in pristino le aree su cui le stesse ricadono. A garanzia dell'adempimento di rimozione e rimessa in pristino, il soggetto autorizzato dovrà stipulare idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, pari ad un importo forfettariamente stabilito in Euro 2.000,00 (duemila/00) per strutture non superiori a mq. 30 e Euro 5.000,00 (cinquemila) per quelle superiori, prima del rilascio della stessa autorizzazione. Le strutture precarie autorizzate potranno essere mantenute alla fine della concessione, qualora, prima della sua scadenza, sia stata prodotta regolare istanza di rinnovo e, comunque, sino alle relative determinazioni dell'autorità competente.

6.4 Per esigenze di interesse pubblico, può sempre disporsi, previo parere degli Uffici Tecnici comunali e con provvedimento motivato di Giunta Comunale, l'anticipata scadenza del termine di validità dell'autorizzazione, con i conseguenti obblighi di cui al precedente comma 6.3.

6.5 L'autorizzazione ad installare strutture precarie non è cedibile o trasferibile in alcuna ipotesi ed in caso di rinuncia è necessario munirsi di una nuova autorizzazione.>>